

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA**

Ricorso ex art. 19, commi 1 D. Lgs. 546/92 con istanza ex art. 17 bis D. Lgs.
546/92

Per **ARESTIA FRANCESCA**, C.F.: RST FNC 47T58 H163L, nata a Ragusa il 18.12.1947, ed ivi residente in via Milano 2, con proc. e dom. l'avv. Francesco Del Stabile (DLSFNC72T17C758V) con studio in Ragusa, via Stesicoro 50/A, presso il cui studio viene eletto domicilio, giusto mandato in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c. e all'art. 2 del DPR 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio fax al n. 0932/681896 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica francesco.delstabile@avvragusa.legalmail.it

contro

COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco *pro tempore*



-ricorrente-
-resistenti-

oggetto: avviso di accertamento n. 5145 relativo al periodo di imposta 2013 (**doc. all. n. 1**).

PREMESSA

Con il provvedimento oggetto del presente giudizio il Comune di Ragusa, Settore X Tributi, richiede all'odierno ricorrente il pagamento della TARSU per il periodo di imposta 2013, relativo all'immobile sito in Ragusa, zona industriale I[^] fase, accatastato all'NCEU Fg. 119, n. 35, sub. 1 e 2, richiedendo il pagamento di euro 1.256,42 oltre sanzioni.

Con il presente ricorso si impugna il predetto atto e se ne richiede l'annullamento per i seguenti motivi di fatto e diritto.

MOTIVI

1. **Dell'illegittimità dell'avviso in assenza di legittimazione passiva tributaria del ricorrente per assenza di alcun diritto reale. Della proprietà in capo alla società IMES snc. Della necessaria previa contestazione dell'inadempimento alla Società.**

Come accennato in premessa, il Comune di Ragusa richiede il pagamento dell'IMU relativo al periodo di imposta 2013 per l'immobile in oggetto, capannone industriale categoria D, ubicato in zona Industriale I^a fase, nella misura del 20%.

Peccato che l'immobile in oggetto sia di esclusiva proprietà della IMES snc e che c'è un evidente errore nell'attribuzione all'odierna ricorrente della proprietà (o diritto reale) dell'immobile oggetto del presente giudizio (individuato sub. 1 e 2 delle richieste).

Infatti l'immobile è stato costruito dall'IMES dopo che la stessa aveva acquistato dall'Assessorato regionale stacco di terreno per la costruzione di immobile ad uso industriale (**doc. all. n. 2**).

E la costruzione è stata eseguita dalla stessa Società, come risulta dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ragusa su richiesta dell'IMES SNC (**doc. all. n. 3**).

Come risulta da visura del 2008 (**doc. all. n. 4**), l'immobile risulta di proprietà al 100% della IMES snc (si veda pagina 2 della visura).

Da successiva visura risulta invece che siano intestatari la IMES, e i signori Scribano, Arestia, Di Quattro e Marabita, soci della stessa, ciascuno per un 20%.

Ciò presupporrebbe un atto pubblico di vendita o di attribuzione di diritto reale dalla Società IMES ai suoi soci. Ciò non è mai avvenuto: infatti l'unico atto è stato una variazione di classamento (il tutto risultante dalla stessa visura che si allega) del 2002 nel quale, verosimilmente sono stati inseriti i nominativi delle persone fisiche, socie

della Società. Infatti ad ognuno dei soci (Arestia, Diquattro, Marabita e Scribano) è stata attribuita una quota dell'immobile del 20%. Se così è, verosimilmente il restante 20% di quota di proprietà del bene dovrebbe essere intestato all'IMES (che non ha ricevuto alcun atto impositivo) e i soci sarebbero comproprietari.

Ciò tuttavia non corrisponde alla situazione reale atteso che L'UNICO PROPRIETARIO dell'immobile è la società IMES snc.

E che questo sia l'errore in cui è incorso il Comune di Ragusa è rappresentato dalla circostanza che i signori Arestia, Marabita, Di Quattro e Scribano sono soci dell'IMES ciascuno con il 25% delle quote. Da ciò consegue che erroneamente si ritenga che l'immobile sia intestato ai quattro soci e alla Società, ciascuno per il 20% di quota dell'immobile.

La circostanza che siamo di fronte ad una società di persone, fa sì che i soci siano responsabili per l'imposta eventualmente non pagata dalla Società (e solo in caso di previa contestazione alla stessa), ma non possano essere considerati soggetti passivi dell'IMU in assenza di un diritto reale relativo all'immobile.

Per tutte le riferite ragioni i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulano le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Onorevole Commissione Tributaria adita:

- dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per i motivi di cui in narrativa previa, se del caso, disapplicazione degli atti regolamentari ex art. 2, comma 3, D. Lgs. 546/92;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si attesta la conformità del presente ricorso a quello notificato al Comune di Ragusa.

Si dichiara che, ai fini del contributo unificato, ex art. 13 DPR 115/2002, il valore del presente procedimento è di euro 1.256,42.

Ragusa, 27/11/2018

Avv. Francesco Del Stabile



Si allega copia dei seguenti documenti:


1. copia atto impugnato;
2. copia contratto di acquisto terreno;
3. copia concessione edilizia;
4. copia visura catastale immobile;

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta sig.ra **ARESTIA FRANCESCA**, C.F.: RST FNC 47T58 H163L, nata a Ragusa il 18.12.1947, ed ivi residente in via Milano 2, delega a rappresentare e difenderla in ogni fase e grado del presente procedimento, l'avv. Francesco Del Stabile del foro di Ragusa (CF DLSFNC72T17C758V), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, conciliare e transigere, rinunciare agli atti, alle domande e accettare l'altrui rinuncia, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Del Stabile in Ragusa, via Stesicoro n. 50/A.

Ragusa, 26/11/2018

Arestia Francesca



È autentica

Avv. Francesco Del Stabile





RISIRATA il 26/11/2018

P_SERV

PUP8056C7190010001 01 RMO2
32235318
194 9 DCOTT0399 8

AG



78617903886-1

ARESTIA FRANCESCA
VIA MILANO 2
97100 RAGUSA RG



COMUNE DI RAGUSA

Ufficio ICI/IMU

VIA MARIO SPADOLA, 56

97100 RAGUSA (RG)

Spett.le
ARESTIA FRANCESCA
VIA MILANO 2
97100 RAGUSA (RG)

Codice fiscale RSTFNC47T58H163L

AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013
Provvedimento n. 5145 del 04/09/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

- Visto il D.lgs n. 23/2011 e s.m.i. che ha istituito l'IMU a decorrere dal 2014;
- Visto il D.L. 201/2011 che ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'IMU al 2012;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr 60 del 11/10/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria e sono state stabilite le aliquote, le detrazioni di imposta e le riduzioni per l'anno 2012;
- Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 07/11/2013 con la quale, ai fini imu, sono state approvate le aliquote per l'anno 2013;
- Richiamata la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile (IMU) e l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali (TASI-TARI);
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 53 del 22/07/2014 che ha approvato il regolamento per la disciplina della IUC e ha determinato le aliquote e le tariffe da applicare per l'anno 2014;
- Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 30/07/2015 che ha apportato modifiche al regolamento IUC e ha determinato le aliquote e le tariffe per l'anno 2015;
- Vista la legge 27/07/2000 nr. 212, recante le norme in materia dello statuto dei diritti del contribuente;
- Visti i D.lgs nr. 471-472 e 473 del 18 dicembre 1997 relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti i decreti del ministero dell'economia e delle finanze che dal 01/01/2011 al 31/12/2016 fissano il saggio degli interessi legali;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 335 del 26/07/2013 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile ICI/IMU;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 06/10/2015 con cui è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo;

MOTIVAZIONE

Considerato che, dal controllo delle dichiarazioni IMU presentate dal contribuente, dai versamenti effettuati per l'anno di imposta sopra indicato, dalle informazioni sul patrimonio immobiliare desumibile dal catasto edilizio, dai dati reperibili presso l'anagrafe comunale e tributaria, si è riscontrato un **OMESSO/PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO** per l'anno suindicato come risulta dalla scheda contenente i dettagli degli Immobili"

AVVISA

che si è provveduto ai sensi dei commi 161 e 162 della L. 296/2006 ad accertare una maggiore imposta per l'anno suindicato relativa all'Imposta Municipale Propria e relative sanzioni ed interessi.

INTERESSI

Sulla residua somma dovuta a titolo di imposta, secondo quanto disposto dall'art 1, COMMA 165 della Legge 296/2006 devono essere applicati dal 01/01/2013 al 31/12/2013 nella misura del 2,50%, dal 01/01/2014 al 31/12/2014 nella misura del 1,00%, dal 01/01/2015 al 31/12/2015 nella misura del 0,5%, dal 01/01/2016 al 31/12/2016 nella misura del 0,2%, dal 01/01/2017 al 31/12/2017 nella misura del 0,1% e dal 01/01/2018 al 31/12/2018 nella misura del 0,3%.

Tutte le annualità vengono calcolate con maturazione giornaliera.

IRROGAZIONE DI SANZIONE

Poiché la condotta tenuta integra la violazione di omesso, insufficiente o ritardato versamento per la quale l'art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 prevede una sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'ammontare del versamento non eseguito ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

RIEPILOGO ACCERTAMENTO

Si determina, qui di seguito, l'importo da versare:

Totale Tributo Omesso:	€ 2.221,82
Totale Sanzioni:	€ 666,55
Totale Interessi:	€ 55,79
Spese di Notifica: Raccomandata	€ 12,90
TOTALE DA PAGARE:	€ 2.957,06

INVITA

Il Contribuente sopra intestato a provvedere al pagamento dell'importo di € **€ 2.957,06** entro SESSANTA giorni dalla data della notifica del presente avviso, mediante versamento da effettuarsi a mezzo modello F/24 - accluso al presente avviso

RISCOSSIONE COATTIVA

Nel caso che il pagamento non venga effettuato entro i termini suddetti sarà provveduto al recupero della somma dovuta, maggiorata degli ulteriori interessi moratori e delle spese, in unica soluzione, mediante riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge, nonchè sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate Comunale.

RECLAMO MEDIAZIONE

per le controversie di valore non superiore ad € 50.000 euro il contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione al Comune di Ragusa a pena di improcedibilità del ricorso. L'istanza va presentata con le stesse modalità previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria provinciale, depositando l'istanza di reclamo mediazione che vale come ricorso. Al ricorso-reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare.

RICORSO

per le controversie di valore superiore ad € 50.000 il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 30 agosto. Il ricorso va intestato alla commissione tributaria provinciale di Ragusa e notificato a " Comune di Ragusa- ufficio Tributi, via Mario Spadola, 56 97100 Ragusa. La notifica può avvenire mediante notifica a questo ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo raccomandata senza busta con avviso di ricevimento. Entro 30 gg dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il ricorrente deve costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D.lgs 546/1992. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato, salvo espresso provvedimento dell'autorità decidente. Se l'importo contestato è pari o superiore ad € 3.000, esclusi gli interessi e le sanzioni, il contribuente deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore abilitato.

AUTOTUTELA

resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere al Comune un riesame dell'atto in autotutela, invitando l'ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende i tempi entro cui definire l'avviso di accertamento o per presentare ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio in intestazione.

Responsabile del procedimento: Dottoressa Concetta Criscione.

INFORMAZIONI

Tutte le norme richiamate nel presente avviso sono consultabili sui siti: www.normativa.it - www.comune.ragusa.gov.it Sezione atti ufficiali. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il servizio ICI/IMU, sito in via Mario Spadola n. 56, Il piano, nei giorni di LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI', dalle ore 9,00 alle ore 12,00, GIOVEDI' dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30 (MARTEDI' CHIUSO AL PUBBLICO) oppure telefonando ai seguenti numeri: 0932/676808-809-810-811-813-814-815 - FAX 0932/676840 oppure per via telematica: tributi@comune.ragusa.gov.it-protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Trattamento dei dati personali

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, conseguente all'attività di rilevazione del territorio del Comune verrà effettuato esclusivamente al fine dell'accertamento e della liquidazione dei tributi locali, così come previsto per legge. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato da questo Comune, che agli effetti della L. 675/96 deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario responsabile del tributo. La informiamo altresì che, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, il trattamento di dati personali svolto da un Ente Pubblico ai fini fiscali non richiede il preventivo consenso espresso dell'interessato.

RAGUSA, Lì 04/09/2018

Il Funzionario Responsabile

Dottoressa Concetta Criscione *

* Ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 questo atto è stato prodotto dai sistemi informativi automatizzati, e la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della gestione del tributo, giusta determinazione dirigenziale n. 1903 del 16/10/2015

Lista Immobili

N° 1	Sez A	Fog 119	Num 35	Sub 1	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Proprietà	Ctg. D07	Cla 0	Periodo di possesso 01/01/2013 06/11/2015	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					ZONA INDUSTRIALE I FASE					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 87.510,15	0,00	0,76	0,00	€ 0,00	€ 665,08	€ 665,08	€ 0,00	
N° 2	Sez A	Fog 119	Num 35	Sub 2	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Proprietà	Ctg. D07	Cla 0	Periodo di possesso 01/01/2013 06/11/2015	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					ZONA INDUSTRIALE I FASE					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 46.109,70	0,00	0,76	0,00	€ 0,00	€ 350,43	€ 350,43	€ 0,00	
N° 3	Sez A	Fog 272	Num 694	Sub 3	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Proprietà	Ctg. C02	Cla 1	Periodo di possesso 01/01/2012	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					CONTRADA SANTA BARBARA					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 14.446,40	0,90	0,00	0,00	€ 130,02	€ 0,00	€ 130,02	€ 0,00	
N° 4	Sez A	Fog 272	Num 694	Sub 5	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Usufrutto	Ctg. F01	Cla	Periodo di possesso 13/10/2011	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					LOCALITA' SANTA BARBARA					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 0,00	0,90	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
N° 5	Sez A	Fog 278	Num 140	Sub 1	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Proprietà	Ctg. C03	Cla 4	Periodo di possesso 01/01/2012	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					VIA ODIERNA G.B. 156					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 5.261,20	0,90	0,00	0,00	€ 47,35	€ 0,00	€ 47,35	€ 0,00	
N° 6	Sez A	Fog 278	Num 140	Sub 2	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Proprietà	Ctg. C02	Cla 4	Periodo di possesso 01/01/2012	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					VIA ODIERNA G.B. 150					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 5.383,60	0,90	0,00	0,00	€ 48,45	€ 0,00	€ 48,45	€ 0,00	
N° 7	Sez A	Fog 50	Num 701	Sub 3	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Usufrutto	Ctg. C06	Cla 2	Periodo di possesso 01/01/2012	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					VIA GRAZIA DELEDDA 96					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 8.954,40	0,90	0,00	0,00	€ 80,59	€ 0,00	€ 80,59	€ 0,00	
N° 8	Sez A	Fog 50	Num 701	Sub 4	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Usufrutto	Ctg. C06	Cla 2	Periodo di possesso 01/01/2012	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					VIA GRAZIA DELEDDA 96					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 29.569,60	0,90	0,00	0,00	€ 266,13	€ 0,00	€ 266,13	€ 0,00	
N° 9	Sez A	Fog 50	Num 701	Sub 5	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Usufrutto	Ctg. C02	Cla 2	Periodo di possesso 01/01/2012	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					VIA GRAZIA DELEDDA 96					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 23.452,80	0,90	0,00	0,00	€ 211,08	€ 0,00	€ 211,08	€ 0,00	
N° 10	Sez A	Fog 50	Num 701	Sub 6	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Usufrutto	Ctg. C02	Cla 2	Periodo di possesso 01/01/2012	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					VIA GRAZIA DELEDDA 96					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 22.762,40	0,90	0,00	0,00	€ 204,86	€ 0,00	€ 204,86	€ 0,00	
N° 11	Sez A	Fog 50	Num 701	Sub 7	Tipologia Altro Fabbricato	Diritto Usufrutto	Ctg. A07	Cla 1	Periodo di possesso 01/01/2012 31/12/2013	
					Indirizzo	Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.
					VIA GRAZIA DELEDDA 96					
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione	
Nessuna	12	€ 62.471,20	0,90	0,00	0,00	€ 562,24	€ 0,00	€ 562,24	€ 0,00	

N°	Sez	Fog	Num	Sub	Tipologia	Diritto	Ctg.	Cla	Periodo di possesso			
12	A	50	701	8	Altro Fabbricato	Usufrutto	F03		09/09/2009			
Indirizzo					Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.	Rendita	Valore	% diritto
VIA GRAZIA DELEDDA 98					S1-T					€ 0,00	€ 0,00	50,00
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione			
Nessuna	12	€ 0,00	0,90	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
N°	Sez	Fog	Num	Sub	Tipologia	Diritto	Ctg.	Cla	Periodo di possesso			
13	A	69	507	7	Altro Fabbricato	Proprietà	C02	3	01/01/2012			
Indirizzo					Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.	Rendita	Valore	% diritto
VIA DELLA CASERMA 28					S1					€ 220,94	€ 37.118,40	50,00
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Totale	destrazione			
Nessuna	12	€ 18.559,20	0,90	0,00	0,00	€ 167,03	€ 0,00	€ 167,03	€ 0,00			

Lista Versamenti

Anno Rif.	Data Vers.	Codice Tributo	Importo Versato	Sanz. + Int. per Ravvedimento	Versato Residuo	Detrazione	Num. Imm.	Acc.	Saldo	Ravv.	Rata
2013	16/12/2014	3918	524,00	11,82	512,18	0,00	9	X		X	0000
			524,00	11,82	512,18	0,00					

Riepilogo Dovuto per Tributo

Codice Tributo	Acconto	Saldo	Totale
3918	1.233,00	1.501,00	2.734,00
Totali	1.233,00	1.501,00	2.734,00

Elaborazione Accertamento Dovuto/Versato alla data 04/09/2018

Cod. Tributo	Rata	Dovuto	di cui Ravved.	Versato	Comp.	Data Vers.	Scadenza	gg. Rit.	Importo Ritardo	Importo Omesso	Importo Sanzione	Importo Interessi	Note Compens.
3918	Acconto	524,00	11,82	524,00		16/12/2014	17/06/2013	1905	0,00	0,00	0,00	0,00	
3918	Acconto	720,82	0,00	0,00			17/06/2013	1905	0,00	720,82	216,25	24,17	
3918	Saldo	1.501,00	0,00	0,00			16/12/2013	1723	0,00	1.501,00	450,30	31,62	
		2.745,82	11,82	524,00	0,00				0,00	2.221,82	666,55	55,79	

Dettaglio Omesso Pagamento

Data Accertamento: 04/09/2018

Codice Tributo	Rata	Dovuto	Versato	Scadenza	gg. Rit.	Importo Omesso	Importo Sanzione	Importo Interessi
3918	Acconto	720,82	0,00	17/06/2013	1905	720,82	216,25	24,17
			Tasso	2,50 %	per 197	giorni	Importo	9,73
			Tasso	1,00 %	per 365	giorni	Importo	7,21
			Tasso	0,50 %	per 365	giorni	Importo	3,60
			Tasso	0,20 %	per 366	giorni	Importo	1,45
			Tasso	0,10 %	per 365	giorni	Importo	0,72
			Tasso	0,30 %	per 247	giorni	Importo	1,46
3918	Saldo	1.501,00	0,00	16/12/2013	1723	1.501,00	450,30	31,62
			Tasso	2,50 %	per 15	giorni	Importo	1,54
			Tasso	1,00 %	per 365	giorni	Importo	15,01
			Tasso	0,50 %	per 365	giorni	Importo	7,51
			Tasso	0,20 %	per 366	giorni	Importo	3,01
			Tasso	0,10 %	per 365	giorni	Importo	1,50
			Tasso	0,30 %	per 247	giorni	Importo	3,05
Totall Omesso		2.221,82	0,00			2.221,82	666,55	55,79

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE R S T I F N C 4 7 T 5 8 H 1 6 3 L

DATI ANAGRAFICI ARESTIA

FRANCESCA

1 8 1 2 1 9 4 7 F RAGUSA

R G

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 1 1 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 7 5 7

Settore	cod. tributo	codice ente	rate	tributi variati	base	solidi	rate	data di pagamento/ versamento	denominazione	importo a credito versato	importo a credito compensato
E L	3923	H 1 6 3				X	13	2013	0,00	55,79	0,00
E L	3924	H 1 6 3				X	13	2013	0,00	666,55	0,00
E L	3924	H 1 6 3			X		13	2013	0,00	12,90	0,00
E L	3918	H 1 6 3			X		13	2013	0,00	720,82	0,00
E L	3918	H 1 6 3			X		13	2013	0,00	1501,00	0,00

EURO 2957,06

DATA: _____ CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: _____

Prepagato e attivato con assegno bancario/ postale

Importo: _____ euro lire lire lire

Intestato / emesso su: _____ cod. ABI _____ CAB _____

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE R S T I F N C 4 7 T 5 8 H 1 6 3 L

DATI ANAGRAFICI ARESTIA

FRANCESCA

1 8 1 2 1 9 4 7 F RAGUSA

R G

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 1 1 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 7 5 7

Settore	cod. tributo	codice ente	rate	tributi variati	base	solidi	rate	data di pagamento/ versamento	denominazione	importo a credito versato	importo a credito compensato
E L	3923	H 1 6 3				X	13	2013	0,00	55,79	0,00
E L	3924	H 1 6 3				X	13	2013	0,00	666,55	0,00
E L	3924	H 1 6 3			X		13	2013	0,00	12,90	0,00
E L	3918	H 1 6 3			X		13	2013	0,00	720,82	0,00
E L	3918	H 1 6 3			X		13	2013	0,00	1501,00	0,00

EURO 2957,06

DATA: _____ CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: _____

Prepagato e attivato con assegno bancario/ postale

Importo: _____ euro lire lire lire

Intestato / emesso su: _____ cod. ABI _____ CAB _____

COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE



X

503

N. 647h⁹ del Repertorio **FA** Fascicolo N. 12358 **6** iscritto presso la Conservatoria Reg. Imm. di Ragusa addi 27 febbraio 1978
 _____ V E N D I T A _____
 _____ Repubblica Italiana _____ Al n. 2578 d'ord. vol. 1 e n. 2390 part.

L'anno millenovecentosettantaotto, il giorno sei febbraio (*ripetesi: sei febbraio millenovecentosettantotto*);

In Ragusa, nel mio studio sito nel viale del Fante, 8.

Davanti a me Dott. Giuseppe Sulsentì, notaio in Ragusa, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica e senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti infra scritti, avendo i requisiti di legge, hanno d'accordo tra loro e col mio consenso dichiarato di rinunciare, _____

_____ sono presenti _____

Da una parte: il Dott. ANTONINO GIGIA nato a Marsala il 1° dicembre 1929 ed domiciliato in Palermo, Funzionario dell'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2226 autorizzato alla stipulazione del presente atto a nome e per conto dell'ASSESSORATO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE SICILIANA con nota assessoriale del 13 gennaio 1978 Prot. n. 237,

che in ⁽¹⁾ fotocopia rilasciato dallo stesso Assessorato qui si allega sotto lettera "A"; _____

E dall'altra i signori: MARABITA GIORGIO nato a Ragusa il 1° gennaio 1947, SCRIBANO GIUSEPPE nato a _____

23 FEB 1978
 MOD. N. 602 Vol. 1
 lire 1.360.000
 IL DISTRETTO NOTARILE DI RAGUSA



11111 H 4 77111

504



Ragusa il giorno 8 ottobre 1945 e VERO FRANCESCA
nata a Ragusa il 17 dicembre 1944, domiciliati in Ra-
gusa nella sede della infrascritta società, che inter-
vengono in quest'atto quali unici soci, amministra-
tori e legali rappresentanti della Società in nome
collettivo "IMES di MARABITA GIORGIO & C. - S.n.c."
con sede in Ragusa, via Monte Bianco n.20, iscritta nel
Registro delle Società presso il Tribunale di Ragusa
al n. 895.

I detti componenti, della cui identità personale io
notaio sono certo, mi richiedono per la stipulazione
del presente atto, per il quale

SI. PREMETTE

- che con decreto n.14906 del 20 gennaio 1958 dello
Assessore Regionale ai Lavori Pubblici di concerto
con gli Assessori Regionali per l'Industria e Commer-
cio e per le Finanze, è stato approvato il Piano per
la costituzione della Zona Industriale di Ragusa ai
sensi dell'art.21 della legge regionale 21 aprile
1953 n.30;

- che il Prefetto di Ragusa, con decreto n.22807-Div.
4° del 12 ottobre 1969, ha ordinato la espropriazione
dei terreni destinati a detta Zona Industriale, ai
sensi della citata legge regionale;

- che la ditta "IMES di MARABITA GIORGIO & C. * S.

att



integrante, è stata localizzata e individuata l'area
 oggetto della compravendita la quale ha una superfi-
 cie ⁽⁴⁾ di mq. effettiva di mq. 2.202 (metri quadrati due
 miladuecentodue) da essere utilizzata dalla società
 acquirente per il proprio stabilimento industriale;
 - che pertanto i componenti, nelle rispettive qualità,
 hanno deciso di stipulare l'atto di trasferimento di
 detta area;

Premesso e approvato quanto sopra, mediante quest'at-
 to le parti stipulano:

ART. 1

L'Amministrazione per lo Sviluppo Economico della Re-
 gione Siciliana, come sopra rappresentata dal Dott.
 Antonino Gioia, vende e trasferisce alla società in
 nome collettivo "IMES di MARABITA GIORGIO & C. - S.
 n.c." che come sopra rappresentata dagli unici soci,
 amministratori e legali rappresentanti sigg. Marabita
 Giorgio, Scribano Giuseppe e Vero Francesca, in compra
 accetta, l'appezzamento di terreno della superficie
⁽⁵⁾ di mq. effettiva di mq. 2.202 (metri quadr. duemiladuecentodue)
 ricadente nel Piano Regolatore della Zona Industria-
 le Regionale di Ragusa, meglio individuato nella sud-
 detta planimetria facente parte del verbale di misu-
 razione e consegna allegato sotto lettera "B"; —
 confinante con lotto di terreno di proprietà di Laco-
 gnata ⁽⁶⁾ Salvatore



505:

"c." ha chiesto all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico di consentire l'acquisto di un lotto di terreno nella Zona Industriale Regionale di Ragusa della superficie ⁽²⁾ di mq. effettiva di mq. 2202 (2202 metri quadrati duemiladuecentodue) e superficie catastale ⁽³⁾ per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di profilati metallici, infissi metallici e affini.

Il lotto richiesto ed assegnato, è una parte del terreno che era stato in un primo tempo assegnato e venduto alla ditta Campo Francesco, giusta atto in Not. Demostene di Comiso del 12 maggio 1971 rep. n. 457 successivamente ritornato in possesso e nella libera disponibilità dell'Amministrazione Regionale, ramo Sviluppo Economico, in forza del Decreto Amministrativo n. 114/77 del 17 giugno 1977 registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977 Reg. 1 foglio 41 in il quale il contratto del 12 maggio 1971 rep. n. 457 del Not. G. Demostene, è stato dichiarato " come avvenuto" ed annotato a margine della trascrizione di vendita;

Not. Fulvio

che giusta verbale di misurazione e consegna redatto in data odierna - - - - -
relativa planimetria che si allegano al presente
sotto la lettera "B" perchè ne formino parte

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - No. 19358



507

gnata Salvatore, con ~~9~~ di penetrazione della ZIR

con stabilimento della ditta Colorificio Stefanos e con stabilimento della ditta Antoci, Verdissime e Gurrieri.

Distinto nel Catasto Terreni di Ragusa alla partita

17613, foglio 119, particella 34/b di are 19,98 (sem.

di 2°) col RDL.79,92 e RAL.23,97, particella 35 di

are 1,80 col RDL.7,20 e RAL.2,16 - Totale superficie ca-

tastale mq. 2178 (metri quadrati duemila centosettantotto)

in ditta Campo Francesco.

Le suddette particelle 34/b et 35 risultano dal tipo

di frazionamento vistato dall'U.T.E. di Ragusa in data

21 ottobre 1977 prot.n. 27749 di cui una fotocopia

rilasciata dallo stesso Ufficio è allegata sotto let-

tera D all'atto del 26 ottobre 1977 ricevuto dal pre-

detto Not.G. Demostene reg.to a Vittoria al n. 3434.

Una fotocopia del citato frazionamento si allega al

presente atto sotto lettera "C".

ART. 2

Il prezzo della vendita viene fissato in L.150 (lire

centocinquanta) al metro quadrato a norma della legge


regionale 5 luglio 1966 n.16 e giusta la lettera al-

legata sotto lettera "A" al presente atto e quindi

per la complessiva superficie suddetta, nella somma

totale di L. 330.300 (lire trecentotrentamila trecento),

erroneamente arrotondata dalla Società acquirente a L. 345.000 (7)



MILANO N. 17358

Tale prezzo è stato pagato dall'acquirente "IMES di Marabita Giorgio & C. - S.n.c." mediante versamento di pari somma⁸ effettuato presso la Cassa Regionale⁹ della Provincia di Ragusa come da quietanza n. 00295 d'ordine, Esercizio 1978⁽¹⁰⁾ che i sigg. Marabita Giorgio, Scribano Giuseppe e Vero Francesca, nella qualità, in presenza di me notaio consegnano al dott. Antonino Gioia il quale la riceve e nella qualità di rappresentante dell'Ente venditore ne rilascia quietanza a saldo del prezzo medesimo.

ART. 3

La società acquirente si obbliga di destinare la detta area esclusivamente alla realizzazione del proprio stabilimento industriale, specificato nell'istanza per l'assegnazione del terreno.

ART. 4

La realizzazione di detto stabilimento deve essere completata entro il termine di due anni dalla data di notifica della registrazione del decreto che approverà il presente contratto di compravendita.

ART. 5

La società compratrice dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 3 della citata legge regionale 5 luglio 1966 n. 16, come da apposita dichiarazione della società acquirente, che si allega a que-

sto atto sotto lettera "D". _____

Essa si obbliga inoltre a rispettare le condizioni specificate nel disciplinare che si allega al presente atto sotto lettera "E" perchè ne formi parte integrante; le quali condizioni sono da ritenersi assolutamente vincolanti per l'esercizio e l'uso dell'area acquistata ed aventi valore di clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 Cod.Civ. _____

M. J. J. J.




_____ ART. 6 _____

Qualora la ditta compratrice non provvedesse entro il termine stabilito dall'art.4, per qualsiasi motivo, alla utilizzazione dell'area in conformità a quanto stabilito negli artt.4 e 5 ⁽¹¹⁾ della presente vendita si avrà come non avvenuta ed il prezzo pagato dalla ditta acquirente verrà incamerato dall'Amministrazione Regionale nella misura del 50% (cinquanta per cento) secondo quanto disposto dall'art.22 della legge regionale 21 aprile 1953 n.30. _____



L'accertamento della mancata utilizzazione dell'area entro il termine stabilito verrà effettuato dalla Amministrazione Regionale la quale, sulle risultanze di tale accertamento, emetterà anche ai fini delle annotazioni nei Registri Immobiliari un decreto con cui dichiarerà che la vendita è da considerarsi come non avvenuta ed ordinerà l'incameramento del cinquanta

XIII
N° 12358



per cento del prezzo.

Nell'emanare tale decreto l'Amministrazione terrà conto delle ipoteche e delle garanzie reali legalmente costituite e pubblicate a favore di Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito industriale in relazione alla loro validità ed efficacia.

In caso di inesistenza delle predette garanzie, verrà restituito alla ditta compratrice il rimanente cinquanta per cento (50%) del prezzo allorchè l'area sarà nuovamente alienata ad altri acquirenti, senza corresponsione di alcun interesse.

La riconsegna dell'area all'Amministrazione venditrice dovrà essere effettuata non appena quest'ultima avrà emesso il decreto di cui sopra, salvo il tempo strettamente necessario per la riduzione al pristino dell'area stessa, che dovrà essere effettuata a cura ed a totale carico della società acquirente e salvo diversa disposizione del decreto di risoluzione della vendita, nella quale sede sarà tenuto conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della risoluzione, con particolare riguardo al preminente interesse dell'industrializzazione dell'isola.

ART. 7

Nel caso che venga disposta la riduzione in pristino e l'acquirente non vi proceda, vi provvederà l'ammini-

A. P. v.
 Alaratto G. N. 9
 Scubono G. N. 9
 Co. Franceses u. 9



trazione, trattenendo l'importo delle spese sulla me-
tà del prezzo da restituire, salvo il recupero delle
eventuali differenze.

qualora invece l'Amministrazione regionale ritenga di
 dover disporre la riduzione in pristino, un colle-
 gio di periti, arbitri amichevoli compositori, valuterà
 in modo inappellabile le opere per il loro valore di
 recupero e comunque in relazione alla loro attuale
 utilità generica.

tale collegio sarà composto da un presidente nominato
 dall'Assessorato per lo Sviluppo Economico, da un mem-
 bro nominato dall'IRFIS e da un membro designato dallo
 acquirente retrocesso, a carico del quale saranno po-
 te le spese dell'arbitrato.
 Sarà sentito dal Collegio l'eventuale Ente finanziatore.

ART. 8

avvengono inoltre le parti:

) che dovranno essere rispettate tutte le eventuali
 servitù che in atto gravano e insistono sul terreno
 ceduto, di qualsiasi natura esse siano.

) che l'area industriale nella quale ricade il ter-
reno ceduto è fornita delle necessarie opere infrastrut-
turali e, in difetto, che a tali opere provvederà diret-
tamente la ditta acquirente in sede di esecuzione del
progetto di costruzione del complesso industriale.



ALBANO DI A. N° 12358

ART. 9

Il presente contratto, mentre vincola sin d'ora la società compratrice, diverrà obbligatorio per l'Amministrazione Regionale venditrice soltanto dopo l'approvazione nei modi di legge.

ART. 10

La ditta acquirente prende atto che in ordine al Decreto Assessoriale n. 114/77 del 17 giugno 1977 registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977 reg. 1 Foglio 41 con il quale è dichiarata "come non avvenuta" la vendita di cui all'atto del ⁽¹³⁾ 25 gennaio 1971 ricevuto dal Not. G. Demostene di Comiso rep. n. 457, verificandosi su istanza della ditta Campo Francesco ricorso giurisdizionale per l'annullamento, l'Amministrazione non risponderà dei danni alla ditta acquirente, per provvedimenti di sospensione del decreto relativo o per giudicato di annullamento del decreto stesso.

Le medesime condizioni di esonero di risarcimento danni si ⁽¹⁴⁾ intende anche rivolte all'esito favorevole degli eventuali giudizi civili che dovessero essere intrapresi dalla ditta.

Nel verificarsi di una delle superiori due ipotesi, o di entrambe le ipotesi, la ditta acquirente potrà costituirsi ad adiuvandum nei relativi giudizi incoati, senza per questo avere titolo a rimborso spese, salvo



il rimborso delle somme pagate per l'acquisto del terreno nel caso di giudizio che disponga la restituzione del terreno medesimo alla ditta. - Nel caso di risarcimento danni disposto a favore della ditta Campo Francesco, la ditta acquirente ne accetta sin d'ora la imputazione a proprio carico.

ART.11

La vendita procede nella situazione di fatto e di diritto in cui il terreno si trova.

ART.12

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società acquirente.

Le parti dichiarano le parti di avere stipulato il presente contratto ai sensi e per gli effetti della legge regionale 4 aprile 1969 n.66 e 5 agosto 1957 n.51, della legge nazionale 29 luglio 1957 n.634 prorogata con la legge 26 giugno 1965 n.717, nonché dello art.109 del T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R.30 giugno 1967 n.1523 e di tutte le altre leggi applicabili e pertanto ne chiedono i relativi benefici ed agevolazioni, che sono stati confermati dall'art.24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.501.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.



M. J. J. J.



ALBANIA N. 12358



loro volontà

Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti da me a mano su pagine dodici e fra di cui della tredicesima -

Antonio Gioia nella qualità di
Alarotta Gaetano nella qualità di
Gennaro Finocchio nella qualità di
Vero Francesco nella qualità di


Giuseppe Subenti - Notaio

SPECIFICA

Carta	L.	6000
Scrittura	"	3400
Repertorio	"	600
Onorari	"	20000
Cassa Not.	"	5000
Tassa Arch.	"	2500
Copia registro	"	2025
Copia voltura	"	1000
Accesso	"	-
Totale L.		68225



Not. Subenti



Palermo, li 13/1/78

Gruppo IV N. di prot. 237

Oggetto: ZIR RAGUSA - Ditta I.M.E.S. - Autorizzazione a stipulare
atto di vendita di mq. 2300 di terreno.

AL DOTT. ANTONINO GIOIA

S S D E

Si autorizza la S.V. a stipulare l'atto di vendita dell'area di
2300 circa sita nella ZIR. di RAGUSA con la Ditta I.M.E.S.
, da destinare alla costruzione di uno stabilimento per la
fabbricazione di profilati metallici, infissi metallici.

La S.V. è delegata a rappresentare la scrivente Amm/ne in virtù
dei poteri conferiti con la presente.

L'alienazione in argomento dovrà effettuarsi al prezzo di £. 150
mq., ai sensi della L.R. 5.7.1966 n.16 e sulla base dello schema
contratto e disciplinare già resi noti alla S.V.

Prima della stipula del contratto la S.V. avrà cura di accertare
che il terreno è stato consegnato con regolare verbale di misura-
mento e consegna, dovendo esso far parte integrante del contratto
stesso.

La S.V. dovrà invitare la ditta a rilasciare una dichiarazione
alla quale risulti che la stessa non si trova nelle condizioni osta-
colanti di cui all'art.3 della L.R. 5.7.1966 n.16. Tale dichiarazione
deve essere inserita nel contratto.

Nel contratto di cessione, inoltre, dovrà risultare:

che dovranno essere rispettate tutte le eventuali servitù che in
modo gravano e insistono sul terreno ceduto, di qualsiasi natura esse
siano;

che l'area industriale nella quale ricade il terreno ceduto è for-
nita delle necessarie opere infrastrutturali e, in difetto, che a
realizzare le opere provvederà direttamente la Ditta acquirente in sede di
esecuzione del progetto di costruzione del complesso industriale.

Si fa presente, infine, che il termine di due anni per la rea-
lizzazione dello stabilimento industriale decorrerà dalla data di
pubblicazione dell'avvenuta registrazione del decreto approvativo dello
stesso atto di compra-vendita.

Si rimane in attesa dell'atto di vendita per l'approvazione,
credato dalla denuncia I.N.V.I.M. che la S.V. è autorizzata a sot-
scrivere.



L' ASSESSORE

Allegato A N° 12358



N. 2267

N. 295/1980
CITTA' DI RAGUSA

COMUNE DI RAGUSA

IL SINDACO

dal 21-5-82 al 6-5-82

Ragusa, li 9-5-1982

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Grossi (firmato)

VISTA la domanda presentata da lla ditta I.M.E.S s.n.c. (Industria Metallurgica Siciliana)

residente in Ragusa Via Montebianco n. 20
in data 28/1/78 prot. 4039 e 14/80 protocollo 19.060 e gli elaborati di progetto allegati

per la esecuzione di costruzione di capannone di lavorazione e di un attiguo corpo di fabbrica per uffici, servizi e magazzino -

da costruire in Ragusa nella Zona Industriale -

su terreno di sua proprietà indicato in catasto alla particella n. 34/B del foglio n. 119 di Ragusa, 35

VISTI: — il regolamento edilizio vigente;

— il regolamento di igiene;

— il P.R.G. e le norme di attuazione;

— la legge n. 73 del 19-4-1976 sul contenimento del consumo energetico;

— la legge n. 319 del 10-5-1976 che reca norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

— la legge n. 1085 del 5-11-1971 sulla stabilità delle strutture;

— la legge n. 10 del 29-1-1977 sull'edificabilità dei suoli;

Attestasi dell'art. 18 della legge 2-7-74 che non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Genio Civile.

SENTITI: — il parere della Commissione Edilizia in data 22 Luglio 1980 n. 295;

— il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1365 del 2/1981;

Visto il nulla osta del Comando VV.FF. di Ragusa n. 1365 del 2/1981; Visto il parere favorevole della Coo/ne Prov/le per la Tutela e Ambie n. 3091 del 29/7/1981

VISTO il progetto da cui risulta:

- a) che il terreno su cui ricade la costruzione è esteso metri quadrati 2523,40
- b) che il terreno coperto dalle costruzioni è di mq. 1235,33;
- c) che il volume di tutte le costruzioni è di mc. 13.218,52

CONSIDERATO che non sono stati determinati gli oneri di cui alla legge n. 10 del 28-1-1977;

VISTA la dichiarazione in data 15/4/82 prot. n. 25796 da cui risulta che il dichiarante provvederà alla esecuzione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primarie più indispensabili

e al pagamento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, del contributo sulle opere di urbanizzazione non eseguite non appena il Comune lo determinerà e gliene darà comunicazione scritta:

CONCEDE

alla ditta I.M.E.S. s.n.c. (Industria Metallurgica Siciliana) Cod. Fisc. 00094830882
nato a il Cod. Fisc.

di eseguire le opere indicate nel progetto di cui in premessa e con le seguenti condizioni:

- a) Prescrizioni sul progetto: Si approva alle seguenti condizioni: a) che sia realizzato un accesso diretto tra spogliatoi e servizi docce; b) che le acque usate abbiano recapito nella rete fognaria; c) che la sala di lavorazione venga ridimensionata per consentire il rispetto delle distanze dai confini e dovrà essere in ogni punto non inferiore a mt. 2,00.

- b) Inizio dei lavori: entro un anno dalla data della presente;
- c) Ultimazione dei lavori: entro anni tre dalla data della presente;
- d) Obblighi generali:

- 1) che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno, a persona e a cose ed eliminare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici, da apposito steccato in legno della profondità massima di m. 1,50 (distanza tra prospetto e steccato);
- 4) per eventuale maggiore occupazione di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione della Amministrazione Comunale. Le aree pubbliche occupate devono essere restituite nel primiero stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Amministrazione, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) gli steccati di cui al paragrafo 3) od altri ripari devono essere zebrati in bianco e nero agli angoli salienti per tutta l'altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 7) a cura del costruttore, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1085 art. 4 devono essere denunciate, all'Ufficio del Genio Civile, tutte le opere in cemento armato previste per la esecuzione del progetto approvato;
- 8) l'inizio dei lavori dovrà essere effettuato dopo l'avvenuto sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico che curerà gli allineamenti stradali e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato. Di detto sopralluogo, che sarà effettuato alla presenza della ditta proprietaria e del Direttore dei Lavori, verrà redatto apposito verbale scritto;
- 9) è obbligatoria la comunicazione tempestiva, e comunque non oltre 10 giorni dell'effettiva data di inizio e di ultimazione dei lavori;
- 10) il progetto approvato deve essere tenuto sul posto di lavoro;
- 11) gli sporti e l'altezza devono essere conformi al vigente regolamento Edilizio anche se diversamente rappresentati in progetto;
- 12) a norma del regolamento di fognatura è severamente vietato immettere le acque piovane provenienti da cortili, terrazze, cavedi o pozzi di luce nella tubazione della fognatura per acque nere. Dette acque potranno essere immesse con tubazione a parte, dietro autorizzazione del Sindaco, nei fognoli per acque bianche o in mancanza direttamente sulla strada sotto i marciapiedi;
- 13) è obbligatorio esporre nel luogo dei lavori in posto ben visibile un cartello, di adeguata grandezza, riportante i seguenti dati relativi ai lavori in corso di esecuzione:
 - Estremi della concessione; oggetto dei lavori; intestazione del proprietario e dell'Impresa esecutrice; generalità del progettista e del Direttore dei Lavori.

Il proprietario, l'assuntore dei lavori e il Direttore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

Alla presente si allega un esemplare dei disegni debitamente vistati.

Ragusa, li 20 APR. 1982



Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni e alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione e nelle leggi citate.

Dati della richiesta	Denominazione: IMES
Soggetto individuato	Terreni e Fabbricati siti nel comune di RAGUSA (Codice: H163) Provincia di RAGUSA IMES DI MARABITA GIORGIO & C. SNC con sede in RAGUSA C.F.: 00094830882

I. Unità Immobiliari site nel Comune di RAGUSA (Codice H163) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	A	119	35	1	1		D/7				Euro 6.411,00	ZONA INDUSTRIALE I FASE piano: T-1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/12/2003 n. 57792 .1/2003 in atti dal 09/12/2003 (protocollo n. RG0224206) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA	Annotazione Notifica
2	A	119	35	2	1		D/7				Euro 3.378,00	ZONA INDUSTRIALE I FASE piano: S1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/12/2003 n. 57793 .1/2003 in atti dal 09/12/2003 (protocollo n. RG0224207) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA	Annotazione Notifica

↑

Immobile 1: Annotazione: controllo deterministico effettuato a seguito di sopralluogo del 11/11/02

Notifica: 178827/2002

Immobile 2: Annotazione: controllo deterministico effettuato a seguito di sopralluogo del 11/11/02

Notifica: 178820/2002

Totale: Rendita: Euro 9.789,00

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 26/06/2008

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ARESTIA Francesca nata a RAGUSA il 18/12/1947	RSTFNC47T58H163L	
2	DIQUATTRO Carmela nata a RAGUSA il 14/07/1954	DOTCML54L54H163T	
3	IMES DI MARABITA GIORGIO & C. SNC con sede in RAGUSA	00094830882	
4	MARABITA Giorgio nato a RAGUSA il 01/01/1947	MRBGRG47A01H163O	
5	SCRIBANO Giuseppe nato a RAGUSA il 08/10/1945	SCRGPP45R08H163D	
DATI DERIVANTI DA		del 23/04/2002 n. 1373.1/2002 in atti dal 23/04/2002 (protocollo n. 65878)	

2. Immobili siti nel Comune di RAGUSA sezione di RAGUSA(Codice H163A) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati ulteriori
						ha are ca			Dominicale	Agrario		
1	119	100		-	SEMINAT IVO	2	19	98		Euro 8,77 L. 16.983	Euro 5,16 L. 9.990	FRAZIONAMENTO del 21/10/1977 n. 365.1/1988 in atti dal 23/07/1992

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	IMES DI MARABITA GIORGIO & C. SNC con sede in RAGUSA	00094830882	(1) Proprietà per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/02/1978 Voltura n. 1678.1/1978 in atti dal 30/09/1995 Repertorio n. : 64749 Rogante: SULSENTI GIUSEPPE Sede: RAGUSA Registrazione: n: 602 del 23/02/1978	

Data: 26/06/2008 - Ora: 12.01.33

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 26/06/2008

Visura n.: RG0115969 Pag: 3 Fine

3. Immobili siti nel Comune di RAGUSA sezione di RAGUSA(Codice H163A) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati ulteriori	
1	119	35		-	SEMINAT IVO	2	01	80		Dominicale Euro 0,79 L. 1.530	Agrario Euro 0,46 L. 900	Impianto meccanografico del 29/10/1985	

Infestazione degli immobili indicati al n. 3

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	IMES DI MARABITA GIORGIO & C. SNC con sede in RAGUSA	00094830882	(1) Proprieta' per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/02/1978 Voltura n. 167878 in atti dal 18/12/1990 Repertorio n. : 64749 Rogante: SULSENTI GIUSEPPE Sede: RAGUSA Registrazione: n: 602 del 23/02/1978	

Totale Generale: Rendita: Euro 9.789,00

Totale Generale: Superficie 21.78 Redditi: Dominicale Euro 9,56 Agrario Euro 5,62

Rilasciata da: Ufficio Provinciale di RAGUSA Richiedente: SCHEMBARI